

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|--|---|---|
| 29. | <p>Vendita al minuto di alcolici in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita</p> <p>c) in caso di attività già avviata</p> | <p>a) SCIA unica;</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) Compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) Contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) All'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).</p> | <p>D.Lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> <p>D.Lgs. n 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> |
| 30. | <p>Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di</p> | <p>a) SCIA unica;</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso più comunicazione;</p> <p>c) comunicazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da</p> | <p>D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, Art. 5,</p> <p>D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012, Art. 11, c. 14</p> <p>D. Lgs. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | attività commerciale già avviata | | <p>banco e medicinali veterinari;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco a medicinali veterinari.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:</p> <p>a) Compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) Contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) All'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).</p> | |
| 31. | <p>Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita</p> <p>c) in caso di attività già avviata.</p> | <p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso più comunicazione</p> <p>c) comunicazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:</p> <p>a) Compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) Contestualmente alla</p> | <p>D.Lgs. 504/1995, art. 25 commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. 114/1998, art. 7, 8 e 9</p> <p>DPR 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | <p>presentazione dell'istanza;</p> <p>c) All'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività).</p> <p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi a cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | |
| 32. | <p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> | <p>a) SCIA unica;</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso più comunicazione</p> <p>c) SCIA</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> | <p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D. Lgs 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | <p>a) Compilando un apposito allegato alla SCIA unica;</p> <p>b) Contestualmente all'istanza;</p> <p>c) All'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).</p> <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi in cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | |
| 33. | <p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> | <p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media e grande struttura di vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) Contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) Contestualmente all'istanza;</p> | <p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22.</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10.</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9.</p> <p>D.P.R. 151/2011, Allegato I punto 46.</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | <p>c) Preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocato entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere rilasciata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | |
| 34 | <p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> | <p>a) SCIA unica;</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso</p> <p>c) SCIA</p> | <p>a) La SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali</p> | <p>L., n. 281/1963.</p> <p>D.Lgs n. 114/1998, artt. 7,8 e 9</p> <p>D.P.R. 151/2011 Allegato I, punto 46.</p> <p>Regolamento n.183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | <p>destinati all'alimentazione animale.</p> <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) Compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) Contestualmente all'istanza;</p> <p>c) All'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività)</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiore a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi a cui alla lettera:</p> <p>a) c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato</p> | |
| 35. | <p>Vendita di oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività</p> | <p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione / Silenzio-assenso</p> <p>c) Autorizzazione / Silenzio-assenso</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la</p> | <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 127, c.1 e 128.</p> <p>D.Lgs n. 114/1998, artt. 7,8 e 9</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | commerciale già avviata. | | <p>vendita di oggetti preziosi;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) Contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) Contestualmente all'istanza;</p> <p>c) Preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio assenso.</p> | |
| 36. | <p>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> | <p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore,</p> | <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, co. 1</p> <p>D.P.R. 151/2011 – Allegato I, punto 18.</p> <p>D.Lgs 114/1998 artt. 7,8 e 9.</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | <p>per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) Contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) Contestualmente all'istanza;</p> <p>c) Preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nei casi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | |
| 37. | <p>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> | <p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p> | <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media e grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> | <p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4.</p> <p>Regolamento n. 882/2004/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contestualmente alla SCIA; b) Contestualmente all'istanza; c) Preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale. <p>La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> | <p>della salute e sul benessere degli animali, art. 31.</p> |
|--|--|--|--|---|